

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1 e 2, DELLA LEGGE N. 109/1994.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento è adottato, per quanto attiene al compenso incentivante per i lavori pubblici, in attuazione dell'art. 18, c.1, Legge n. 109/94, come in ultimo sostituito dall'art. 13, c. 4, della Legge 17.05.1999, n. 144, ed ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione della somma incentivante.
2. Il presente Regolamento è, altresì, adottato, per quanto attiene il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione, in attuazione dell'art. 18, c.2, Legge n. 109/94, come in ultimo sostituito dall'art. 13, c. 4, della Legge 17.05.1999, n. 144 ed ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione della somma incentivante

Art. 2 - Definizioni - ambito oggettivo di applicazione del compenso incentivante per i lavori pubblici.

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intende:
 - a) per "Legge" la Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 13, comma 4, della Legge 17.05.1999, n. 144.
 - b) Per "Regolamento generale" il Regolamento generale in materia di LL.PP., approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
 - c) Per "compenso incentivante" la somma di cui all'art. 18 della Legge;
 - d) Per "Ente" il Comune di Fucecchio;
 - e) Per "Responsabile" il responsabile unico del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge;
 - f) Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della Legge;
 - g) Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4, 5 dell'art. 16 della Legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione fisica tra progetto definitivo ed esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, i due livelli possono essere fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà di applica:
 - su indicazione preventiva del Responsabile, ai sensi dell'art. 16, c. 2, della Legge;
 - ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000= Euro che non necessitano di nulla-osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di Autorità o Amministrazioni esterne all'Ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi; è considerato atto di assenso interno all'Amministrazione il parere igienico-sanitario.

Art. 2/bis - Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione.

Per atti di pianificazione generale si intendono:

- a) il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni;
- b) le varianti allo stesso strumento urbanistico;
- c) il piano urbano del traffico ed i suoi aggiornamenti;

- d) ogni piano a valenza comunale o extracomunale mediante il quale vengono definite ed impostate le volontà dell'Amministrazione comunale in ordine a qualsiasi problema che per la sua risoluzione presupponga l'adozione di uno specifico strumento conoscitivo e propositivo sviluppato su scala territoriale.

Per atto di pianificazione esecutiva si intendono i piani di:

- a) lottizzazione d'ufficio;
- b) recupero di iniziativa pubblica;
- c) recupero, integrati, di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata;
- d) particolareggiati;
- e) inquadramento operativo di comparto;
- f) insediamenti produttivi;
- g) zona per l'edilizia economica-popolare;
- h) localizzazione degli interventi per l'edilizia economica e popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971;
- i) attuazione di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi;

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal Regolamento le varianti agli atti di pianificazione, limitatamente alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Rientrano altresì tra gli atti di pianificazione il regolamento edilizio e sue varianti ed ogni altro atto regolamentare che accede alla pianificazione, purchè completo ed idoneo alla successiva approvazione da parte degli Organi competenti.

Art. 3 - Costituzione ed accantonamento del compenso incentivante per i lavori pubblici.

- 1) Per i progetti di lavori pubblici il compenso incentivante è calcolato nella misura massima dell'1,50% sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, al netto dell'IVA.
- 2) La percentuale effettiva, nel limite dell'1,50%, è individuata e definita dalla Tabella "VALORE INCENTIVO" allegato al presente Regolamento, ove sono individuate le diverse percentuali di applicazione, in rapporto alla complessità dell'opera da realizzare.
- 3) Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un aumento dell'importo dei lavori calcolati sulla originaria base d'asta e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 25, comma 1, lett. d) della Legge.
- 4) La somma destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 1° aprile 1999 ed all'art. 26 del CCNL per l'area della Dirigenza locale del 23.12.1999.
- 5) La somma destinata al compenso incentivante per opere o lavori pubblici è inclusa fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa. Nel caso di lavori di somma urgenza e in tutti quelli per cui non sia stato disposto un accantonamento preventivo, la somma corrispondente al compenso incentivante è prelevata dal fondo degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici che l'Ente deve destinare alle spese di progettazione, come previsto dall'art. 18, comma 2/bis, della Legge. 109/94 e s.m.i.
- 6) I compensi oggetto del presente Regolamento, entrando a far parte del fondo per la produttività previsto dal C.C.N.L. per il periodo 1998/2001, entrato in vigore il 1° aprile 1999, costituiscono salario accessorio da liquidare ai dipendenti interessati, restando a carico dell'Amministrazione, da tale data, gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali

definiti "oneri riflessi", che sono comunque accantonati a carico dei singoli interventi di investimento.

Art. 3/bis - Costituzione ed accantonamento del compenso incentivante per gli atti di pianificazione.

- 1) Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento dell'importo della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione di cui trattasi.
- 2) Per le prestazioni urbanistiche la tariffa professionale di riferimento è la circolare del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale Urbanistica - n. 6679 dell'1.12.1969 e n. 22 del 10.02.1976, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria.
- 3) Nei casi di atti (es. regolamento edilizio), per i quali non si trovi riscontro nei criteri di determinazione delle tariffe, la redazione verrà compensata con criterio discrezionale, concordato preventivamente con l'amministrazione.
- 4) Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
- 5) Nell'ipotesi che l'atto di pianificazione si renda necessario per l'attuazione di opera pubblica prevista nel Programma delle OO.PP., redatto ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. ed allegato al Bilancio di Previsione, la quota del 30% della tariffa professionale, unicamente agli altri onorari tecnici e specialistici che si rendono necessari per la redazione del progetto, dovrà essere prevista nella apposita voce delle "somme a disposizione" del progetto stesso.
- 6) La somma destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 1° aprile 1999 ed all'art. 26 del CCNL per l'area della Dirigenza locale del 23.12.1999..
- 7) I compensi oggetto del presente Regolamento, entrando a far parte del fondo per la produttività previsto dal C.C.N.L. per il periodo 1998/2001, entrato in vigore il 1° aprile 1999, costituiscono salario accessorio da liquidare ai dipendenti interessati, restando a carico dell'Amministrazione, da tale data, gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali definiti "oneri riflessi", che sono comunque accantonati a carico dei singoli fondi per interventi di pianificazione.

Art. 4 - Criteri generali per l'attribuzione del compenso incentivante per i lavori pubblici.

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 18, comma 1, della Legge ed è ripartito, in particolare, fra il Responsabile ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.
2. Il compenso incentivante compete al suddetto personale dell'Ente qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di posizione organizzativa.
3. La realizzazione delle attività oggetto del compenso incentivante e la conseguente erogazione del compenso stesso prescindono dalla collocazione all'interno o fuori dell'orario di lavoro, fermo restando che non si potranno riconoscere ore di straordinario per lo stesso fine;
4. La quota di compenso incentivante annuo spettante a ciascun dipendente ivi comprese le figure dirigenziali non può superare il limite massimo stabilito nei pertinenti contratti integrativi vigenti;

Art. 4/Bis - Criteri generali per l'attribuzione dei compenso incentivante per gli atti di pianificazione.

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 18, comma 2, della Legge ed è ripartito, in particolare, fra il Responsabile ed il personale, incaricati della redazione del piano, compresi i collaboratori tecnici ed altri collaboratori.
2. Il compenso incentivante compete al suddetto personale dell'Ente qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorchè lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di posizione organizzativa.
3. La realizzazione delle attività oggetto del compenso incentivante e la conseguente erogazione del compenso stesso prescindono dalla collocazione all'interno o fuori dell'orario di lavoro, fermo restando che non si potranno riconoscere ore di straordinario per lo stesso fine;
4. La quota di compenso incentivante annuo spettante a ciascun dipendente ivi comprese le figure dirigenziali non può superare il limite massimo stabilito nei pertinenti contratti integrativi vigenti;

Art. 5 - Conferimento degli incarichi per procedimenti di lavori pubblici.

1. Gli studi di fattibilità e la progettazione preliminare, necessaria al fine di procedere alla predisposizione del Programma delle OO.PP. sarà disposta, entro il 31 maggio di ogni anno, con provvedimento della Giunta comunale in relazione agli obiettivi che l'amministrazione intende conseguire ed ad altri elementi di valutazione e di comparazione di cui l'amministrazione ritiene necessario di dover disporre in sede di elaborazione del Programma delle OO.PP.
2. I successivi livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva) saranno attivati esclusivamente in relazione alle opere previste nel Programma delle OO.PP. redatto ai sensi del D.M. LL.PP. 21/06/2000 ed allegato al Bilancio di Previsione o in variazione allo stesso, nonché in conformità ai tempi ed alle modalità previste nello stesso atto programmatico o, in mancanza, nel PEG o in apposito atto di indirizzo della Giunta.
3. Il Dirigente del Settore 'Realizzazione e riuso OO.PP.' provvede a conferire, con proprio atto o comunicazione, per ogni opera o lavoro pubblico come sopra attribuito alla sua competenza dagli Organi del Comune, i seguenti incarichi:
 - a) Il Responsabile, come individuato nel Programma delle OO.PP. ed i suoi collaboratori per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione;
 - b) Il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2, della Legge, i relativi collaboratori tecnici ed amministrativi ed il redattore del Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione;
 - c) Il Direttore dei lavori, di norma coincidente con il soggetto che assume la responsabilità del progetto, o l'Ufficio di Direzione dei Lavori ed il/i collaudatore/i ed il responsabile della sicurezza nella fase dell'esecuzione ed i loro collaboratori.
4. Nel provvedimento sono indicate altresì le modalità dell'espletamento dell'incarico, compresi i compiti assegnati ai collaboratori; i tempi assegnati per l'espletamento di

ogni funzione e la misura della penale da applicare per il ritardo rispetto al tempo assegnato.

5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
6. Qualora lo "Staff di progetto" debba coinvolgere figure professionali appartenenti a Settori diversi dell'Ente, dovrà essere stipulato preventivo accordo a livello intersettoriale, da formalizzarsi con atto o comunicazione sottoscritto dai Dirigenti interessati, con il quale si individuino puntualmente le funzioni, le collaborazioni e le prestazioni parziali svolte da ciascuna figura.
7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
8. Sono ammessi incarichi collegiali fra componenti dell'Ufficio tecnico e Professionisti esterni o tecnici di altri Enti allo scopo autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è ripartito per la quota corrispondente alla prestazione svolta da determinarsi secondo i parametri contenuti nella Tabella B.
9. Sono ammessi incarichi collegiali fra l'ufficio tecnico dell'Ente congiuntamente all'Ufficio tecnico di altra o altre Amministrazioni, qualora il lavoro pubblico sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione. In tale caso il compenso incentivante dovrà essere accantonato da ciascuna delle Amministrazioni partecipanti in proporzione agli oneri complessivi stabiliti dalla convenzione e la ripartizione avverrà in base alle funzioni e prestazioni elementari svolte dai partecipanti al gruppo di progetto, da individuarsi preventivamente mediante accordo da stipularsi a livello dirigenziale. Qualora alcuna delle Amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma o non conformi al principio di reciprocità, la quota del fondo di competenza di questo Ente è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti ai sensi del presente Regolamento.

5/Bis - Conferimento degli incarichi per atti di pianificazione

1. La redazione degli atti di pianificazione sarà attivata successivamente all'approvazione del Piano degli investimenti allegato al bilancio e con le modalità ed i tempi previsti nello stesso atto programmatico o, in mancanza, nel PEG o in apposito atto di indirizzo della Giunta, ove è altresì designato il Responsabile del procedimento;
2. Il Dirigente del Settore "Assetto del Territorio ed Ambiente" provvede, con proprio atto, ad individuare lo "staff di progettazione" con esplicita indicazione delle seguenti figure professionali:
 - a) il responsabile del procedimento, se non già come sopra designato;
 - b) il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto;
 - c) i collaboratori tecnici e/o amministrativi;
3. Nel provvedimento sono indicate altresì le modalità dell'espletamento dell'incarico, compresi i compiti assegnati ai collaboratori; i tempi assegnati per l'espletamento di ogni funzione e la misura della penale da applicare per il ritardo rispetto al tempo assegnato.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. Qualora lo "Staff di progetto" debba coinvolgere figure professionali appartenenti a Settori diversi dell'Ente, dovrà essere stipulato preventivo accordo a livello intersettoriale, da formalizzarsi con atto o comunicazione sottoscritto dai Dirigenti

- interessati, con il quale si individuino puntualmente le funzioni, le collaborazioni e le prestazioni parziali svolte da ciascuna figura.
6. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
 7. Sono ammessi incarichi collegiali fra componenti dell'Ufficio "Assetto del territorio" e Professionisti esterni o tecnici di altri Enti allo scopo autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è ripartito per la quota corrispondente alla prestazione svolta da determinarsi secondo i parametri contenuti nella Tabella di cui al successivo articolo.
 8. Sono ammessi incarichi collegiali fra l'ufficio "Assetto del territorio" dell'Ente congiuntamente all'Ufficio di altra o altre Amministrazioni, qualora la prestazione pianificatoria sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione. In tale caso il compenso incentivante dovrà essere accantonato da ciascuna delle Amministrazioni partecipanti in proporzione agli oneri complessivi stabiliti dalla convenzione e la ripartizione avverrà in base alle funzioni e prestazioni elementari svolte dai partecipanti al gruppo di progetto, da individuarsi preventivamente mediante accordo da stipularsi a livello dirigenziale. Qualora alcuna delle Amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma o non conformi al principio di reciprocità, la quota del fondo di competenza di questo Ente è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti ai sensi del presente Regolamento.

CAPO II - RIPARTIZIONE

Art. 6 - Ripartizione del compenso incentivante dei lavori pubblici.

La somma relativa al compenso incentivante le prestazioni per i lavori pubblici è ripartita, per ogni opera o lavoro pubblico, con il provvedimento di affidamento, per le funzioni, in rapporto al "VALORE DELL'INCENTIVO" di cui all'art. 3 e secondo la ripartizione di cui alla tabella 2 lett. A "Parametri di riparto".

Le prestazioni elementari sono individuate, secondo criteri correlati all'entità e complessità della prestazione, nonché alla responsabilità dell'attività da espletare, secondo la ripartizione di cui alla tabella 2 lett. B "Dettaglio prestazioni svolte".

Qualora il Responsabile coincida con il progettista, il direttore dei lavori o con il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulabili. Tale regola vale anche per le altre figure professionali o collaboratori.

Art. 6/bis - Ripartizione del compenso incentivante per gli atti di pianificazione.

La somma relativa al compenso incentivante le prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

Figura professionale/soggetto	Coefficiente minimo	Coefficiente massimo
Responsabile del procedimento e relativi collaboratori per le diverse fasi	0,15	0,45

Progettista		
Collaboratori tecnici	0,45	0,65
Altri collaboratori	0,15	0,20

In assenza delle figure o di parte delle figure professionali di collaboratori, le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali che hanno partecipato alla redazione del piano e per metà al responsabile del procedimento.

Qualora il responsabile del procedimento coincida con il tecnico redattore dell'atto di pianificazione, le singole quote di competenza sono cumulate. Tale regola vale anche per le altre figure professionali o collaboratori.

La quota del fondo spettante al responsabile del procedimento è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, ai professionisti esterni.

Art. 7 - Prestazioni parziali "gruppi di progetto" per i lavori pubblici.

Qualora all'Ufficio tecnico dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più delle prestazioni previste dall'art. 18, c. 1, della Legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate a professionisti esterni, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle 1, o 2 o 3 allegate al presente regolamento.

Le quote-parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie, come stabilito dall'art. 18, c 1 della Legge. Le somme corrispondenti, successivamente al loro definitivo accertamento, sono destinate all'integrazione del fondo per "studi, progettazioni ecc." di cui all'art. 18, comma 2/bis della Legge.

La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento è dovuta, in ogni caso, anche qualora l'incarico di progettazione e di direzione lavori sia affidato, in tutto o in parte, a Professionisti esterni.

Art. 8 - Applicazione di penali ed esclusione dal pagamento del compenso incentivante per i lavori pubblici.

Le penalità da applicare ai sensi del precedente art. 5, comma 4, per ritardo rispetto al tempo assegnato sono rapportate all'urgenza ed all'importanza dell'intervento, in misura comunque non superiore al 50% del compenso preventivato se il ritardo non sia causa di grave pregiudizio amministrativo (perdita di finanziamento, abbandono del progetto ecc.)

In caso di inesatto adempimento:

a) qualora gli eventuali rimedi comportino modifiche agli atti di programmazione o varianti, comunque non comportanti grave pregiudizio all'Amministrazione comunale, sono applicate penali rapportate all'urgenza ed all'importanza dell'intervento nonché alla gravità dell'inadempimento, in misura non superiore al 50%;

b) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Amministrazione comunale ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale o sia stato causa di perdita di finanziamento, è disapplicata la ripartizione del compenso e sono revocate le quote di fondo eventualmente accantonate e/o distribuite in relazione alle fasi precedenti dello stesso progetto.

E', comunque, escluso il diritto a percepire il compenso incentivante, a seguito di revoca dell'incarico, nei seguenti casi:

a) per il Responsabile, nei casi di cui all'art. 8, ultimo comma, del Regolamento Generale. In questo caso, qualora l'intervento, opera o lavoro abbia comunque rispettato i tempi e gli indirizzi dell'Amministrazione comunale, la quota non attribuita al Responsabile è

ripartita tra gli altri soggetti destinatari del compenso in proporzione alle quote a ciascuno spettanti per l'intervento in questione;

- b) per i dipendenti incaricati della progettazione, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni di cui all'art. 25, comma 1, lett. d) della Legge, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso art. 25;
- c) per i dipendenti incaricati dell'affidamento, della Direzione Lavori e del collaudo che, nell'espletamento delle relative funzioni abbiano arrecato grave pregiudizio all'Amministrazione comunale per violazione degli obblighi posti a loro carico dalla Legge o dal Regolamento Generale.

Sono fatte salve, in ogni caso, le esigenze imprevedute ed imprevedibili, le cause di forza maggiore e l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari previsti dalla vigente normativa.

Art. 8/bis - Applicazione di penali ed esclusione dal pagamento del compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

Le penalità da applicare ai sensi del precedente art. 5/bis, comma 3, per ritardo rispetto al tempo assegnato sono rapportate all'urgenza ed all'importanza dell'atto di pianificazione, in misura comunque non superiore al 50% del compenso preventivato se il ritardo non sia causa di grave pregiudizio amministrativo (perdita di finanziamento, abbandono del piano ecc.)

In caso di inesatto adempimento:

- c) qualora gli eventuali rimedi comportino modifiche agli atti di programmazione, comunque non comportanti grave pregiudizio all'Amministrazione comunale, sono applicate penali rapportate all'urgenza ed all'importanza dell'atto di pianificazione nonché alla gravità dell'inadempimento, in misura non superiore al 50%;
- d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Amministrazione comunale ad abbandonare l'atto di pianificazione o a disporre il rifacimento integrale o sia stato causa di perdita di finanziamento, è disapplicata la ripartizione del compenso e sono revocate le quote di fondo eventualmente accantonate e/o distribuite in relazione alle fasi precedenti dello stesso piano.
- d) E', comunque, escluso il diritto a percepire il compenso incentivante, a seguito di revoca dell'incarico per il Responsabile e per i dipendenti, incaricati della redazione del piano che, nell'espletamento delle relative funzioni, abbiano arrecato grave pregiudizio all'Amministrazione comunale per violazione degli obblighi posti a loro carico da atti normativi o regolamentari.

Sono fatte salve, in ogni caso, le esigenze imprevedute ed imprevedibili, le cause di forza maggiore e l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 - Liquidazione del compenso incentivante per lavori pubblici.

La liquidazione delle somme spettanti al personale interessato ai "gruppi di progetto" costituiti ai sensi del presente regolamento per ogni opera o lavoro pubblico, è proposta dal Dirigente del Settore 'Realizzazione e riuso OO.PP.' che la trasmette al soggetto competente per la liquidazione.

La liquidazione è disposta entro il 31 ottobre di ogni anno, a seguito dell'avvenuta verifica dello stato di attuazione dei progetti di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Gli importi ammessi alla liquidazione devono riferirsi:

- A) ad interventi, opere o lavori per i quali, alla data del 30 agosto, è stato approvato il progetto definitivo o esecutivo e disposto l'affidamento dei lavori, nella misura del 50% dei compensi attribuiti a ciascuna figura interessata, ad eccezione del/i collaudatore/i;
- B) ad interventi, opere o lavori per i quali, alla data del 30 agosto, è stato approvato il collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, nella misura del restante 50% dei compensi attribuiti a ciascuna figura interessata di cui alla lett. A) e per il 100% al/i collaudatore/i.

Qualora il procedimento di realizzazione di opera pubblica si sia arrestato per scelte o per motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto per le attività già espletate.

Per opere complesse, che richiedano elaborati e tempi di elaborazione notevoli, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di consentire l'erogazione di quote parziali del compenso, ad intervenuta esecutività dell'atto che approva ognuna delle fasi della progettazione, nella misura del 50%.

Il provvedimento dirigenziale che dispone l'erogazione del compenso è accompagnato da una relazione del Dirigente che riferisce:

- a) sui 'gruppi di progetto' costituiti e sulle prestazioni affidate con propri atti di costituzione dei 'gruppi di progetto' nell'anno precedente;
- b) sugli importi ammessi alla liquidazione, sulla loro ripartizione e denominazione dei destinatari;
- c) su eventuali ritardi, vizi, contestazioni o altre controversie sorte e/o conclusesi nell'anno precedente. Nel caso in cui i vizi, le contestazioni o le controversie si siano verificate per cause imputabili al Responsabile e/o ad alcuno dei soggetti costituenti il 'gruppo di progetto', il Dirigente riferirà sui rimedi adottati, sulle penalità applicate o sulla esclusione di alcuno dei soggetti interessati dalla liquidazione del compenso, ai sensi del precedente articolo 8.

Per gli interventi, opere o lavori la cui Responsabilità procedimentale o la progettazione e/o la Direzione Lavori è attribuita al Dirigente, la relazione di cui sopra è sottoposta al Direttore Generale che potrà inserire proprie osservazioni e proposte di provvedimenti.

Art. 9/Bis - Liquidazione del compenso incentivante per atti di pianificazione:

La liquidazione delle somme spettanti al personale interessato ai "gruppi di progettazione" costituiti ai sensi del presente regolamento per ogni atto di pianificazione, è proposta dal Dirigente del Settore "Assetto del Territorio-Ambiente" che la trasmette al soggetto competente per la liquidazione.

La liquidazione è disposta entro il 31 ottobre di ogni anno, a seguito dell'avvenuta verifica dello stato di attuazione dei progetti di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Gli importi ammessi alla liquidazione devono riferirsi ad atti di pianificazione per i quali, alla data del 30 agosto, è stata adottata la deliberazione di approvazione.

Qualora il procedimento di redazione dell'atto di pianificazione si sia arrestato per scelte o per motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto per le attività già espletate.

Per atti complessi, che richiedano elaborati e tempi di elaborazione notevoli, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di consentire l'erogazione di quote parziali del compenso, ad intervenuta esecutività dell'atto che approva ognuna delle fasi della progettazione, nella misura del 50%.

Il provvedimento dirigenziale che dispone l'erogazione del compenso è accompagnato da una relazione del Dirigente che riferisce:

- d) sui 'gruppi di progettazione' costituiti e sulle prestazioni affidate con propri atti di costituzione dei 'gruppi di progettazione nell'anno precedente;
- e) sugli importi ammessi alla liquidazione, sulla loro ripartizione e denominazione dei destinatari;
- f) su eventuali ritardi, vizi, contestazioni o altre controversie sorte e/o conclusesi nell'anno precedente. Nel caso in cui i vizi, le contestazioni o le controversie si siano verificate per cause imputabili al Responsabile e/o ad alcuno dei soggetti costituenti il 'gruppo di progetto', il Dirigente riferirà sui rimedi adottati, sulle penalità applicate o sulla esclusione di alcuno dei soggetti interessati dalla liquidazione del compenso, ai sensi del precedente articolo 8/bis.

Per gli atti la cui Responsabilità procedimentale o la redazione è attribuita al Dirigente, la relazione di cui sopra è sottoposta al Direttore Generale che potrà inserire proprie osservazioni e proposte di provvedimenti.

Art. 10 - Norma transitoria.

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione del compenso incentivante per i lavori pubblici a partire dai progetti approvati dalla data di entrata in vigore della Legge 17.05.1999 n. 144, modificativa dell'art. 18 della Legge n. 109/1994, per i quali non siano stati liquidati i relativi fondi, nei limiti degli stessi.

Il presente Regolamento disciplina altresì l'erogazione del compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione affidati dopo il 18.05.1997, per i quali siano stati accantonati e non liquidati i relativi fondi, nei limiti degli stessi.

Il presente regolamento sarà oggetto di verifica, decorso l'esercizio finanziario successivo a quello in corso, al fine di un eventuale adeguamento della disciplina di cui al presente atto, qualora si rilevi che l'applicazione della stessa abbia dato luogo a situazioni valutate non perfettamente congrue.

TABELLA 2 - INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI

FIGURA PROFESSIONALE/SOGGETTO	COEFF. MIN.	COEFF. MAX.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	0,15	0,45
PROGETTISTA	} 0,45 }	} 0,65 }
DIRETTORE DEI LAVORI		
PROGETTISTA SICUREZZA 494		
DIRETTORE DEI LAVORI SICUREZZA 494		
COLLAUDATORE		
CALLABORATORI	0,15	0,20
TOTALE GENERALE		

DETTAGLIO PRESTAZIONI SVOLTE	COEFFICIENTE PARZIALE	SOMMATORIA PARZIALI	COEFFICIENTE TOTALE
RESPONSABILE UNICO EL PROCEDIMENTO- competenze di cui all'art. 7 Legge 109 e relativi collaboratori per le diverse fasi			
1a fase - PROGETTAZIONE	0,40	}	
2a fase - AFFIDAMENTO	0,20		
3a fase - ESECUZIONE	0,40		
	1		
PROGETTO PRELIMINARE	0,20	}	
PROGETTO DEFINITIVO	0,20		
PROGETTO ESECUTIVO	0,10		
PROG. SICUREZZA 494	0,05		
DIREZIONE DEI LAVORI	0,35		
DIRETT. SICUREZZA 494	0,05		
COLLAUDI	0,05		
	1		
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI SET.3		} 0,15/0,20	
COLLABORATORI DIVERSI			
	1		
TOTALE GENERALE			

*) PER PRESTAZIONI NON SVOLTE SI SOTTRAE IL COEFFICIENTE CORRISPONDENTE

TABELLA 1 COEFFICIENTI INCENTIVO

TIPOLOGIA DELLE OPERE	COEFFICIENTE %
Lavori di manutenzione - progettazione a livello definitivo -	1,30%
Lavori di manutenzione - progettazione a livello esecutivo -	1,40%
Lavori di ristrutturazione, riqualificazione, nuova costruzione ecc. - progettazione definitiva/eseccutiva	1,50%
Lavori di ristrutturazione, riqualificazione, nuova costruzione ecc. - progettazione definitiva e eseccutiva	1,50%